

COMUNE DI SENIGALLIA

Repertorio n. 22054

Provincia di Ancona

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017-2019, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO "SPRAR SENIGALLIA" AI SENSI DEL D.M. 10/08/2016

Appaltatore: FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA – ONLUS - Senigallia,
Importo contrattuale presunto € 2.002.580,42.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno *quattro*, del mese di *agosto* nel Palazzo Comunale di Senigallia, Piazza Roma 8, a me, Segretario Generale del Comune di Senigallia, rogante il presente atto ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono presenti i Signori

- MANDOLINI MAURIZIO, nato a _____, Dirigente Ufficio Comune - Coordinatore di Ambito, il quale interviene nella stipula del presente atto specificatamente ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SENIGALLIA (c.f. 00332510429), di seguito denominato "stazione appaltante", giusta Decreti del Sindaco n. 467 del 10/08/2016 e n. 753 del 30/12/2016 e della delibera del Comitato dei Sindaci n. 8 dell'11/08/2016;

- _____, il quale

interviene nella stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente e in nome, per conto e nell'interesse della FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA – ONLUS con sede legale in Senigallia, Piazza Garibaldi, 3 (c.f. 92022600420), di seguito indicata semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che il Comune di Senigallia, in esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 251 del 04/10/2016 e 267 del 25/10/2016 ha stabilito di dare continuità al progetto “SPRAR Senigallia” per il prossimo triennio 2017 – 2019, presentando domanda di prosecuzione e relativo progetto, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Decreto del Ministero dell'interno 10 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 1349 del 14/11/2016 (agli atti), veniva approvato il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in continuità con il progetto “SPRAR Senigallia” ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) – capo II – art. 14, per il periodo 1° febbraio 2017 – 31 dicembre 2019;

- che il Ministero dell'Interno con Decreto del 20 dicembre 2016 ha disposto l'ammissione a finanziamento del Progetto “SPRAR Senigallia” per il triennio 2017 – 2019;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 65 del 31/01/2017 si procedeva alla approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva del servizio in favore dell'appaltatore, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

- Che, a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche, in data 27.02.2017 il Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale ha dichiarato l'efficacia della aggiudicazione di cui trattasi;

- Che agli atti della stazione appaltante risulta già acquisita e tuttora in corso di validità, l'informazione antimafia liberatoria, rilasciata nei confronti dell'appaltatore in data 3/11/2016, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs.vo 159/2011;

- Che l'appaltatore, come sopra rappresentato, con dichiarazione allegata al presente atto sub lettera "A", sottoscrive in segno di accettazione le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Ancona e dal Comune di Senigallia in data 27/11/2015, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, protocollo che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente;

- Che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate e costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto del Contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che, a

mezzo del suo legale rappresentante, accetta e assume, l'appalto dei servizi relativi alla gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, nell'ambito del progetto territoriale "SPRAR Senigallia" aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel Comune di Senigallia, consistente nello svolgimento delle prestazioni descritte nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno, uniformandosi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture e a tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale d'Appalto, che si allega sub lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse integralmente trascritto, nonché al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e alle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati di cui al D.M. 10 agosto 2016.

ART . 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- a) - i documenti ad esso fisicamente allegati, come specificati nel presente contratto;
- b) - l'offerta, presentata in sede di gara dall'appaltatore, comprensiva del progetto e dell'offerta economica, e le polizze di garanzia, che, acquisite digitalmente mediante scansione dei rispettivi esemplari analogici, vengono controfirmate dai contraenti e conservate agli atti della stazione appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se

non materialmente allegati al medesimo .

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto

L'appalto è eseguito dall'appaltatore per un importo complessivo presunto di € 2.022.580,42 (euro duemilioniventiduemilacinquecentottanta/42).

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio, compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel Capitolato Speciale d'appalto, niente escluso ed eccettuato.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto. L'IVA, come indicato nel "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR", non è imputabile come costo del progetto se è recuperabile totalmente o parzialmente dal soggetto, anche se questo, pur potendola recuperare, non procedesse di fatto a tale recupero.

ART. 4 - Verifica della conformità delle prestazioni eseguite

Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Capitolato, la stazione appaltante si riserva:

- di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla corretta realizzazione degli interventi;
- di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del monitoraggio e verifica delle attività;
- di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la svolgimento delle attività;
- di verificare l'applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti, con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli operatori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante una relazione descrittivo -valutativa del servizio ogni sei mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio Centrale dello SPRAR.

In caso di contestazione da parte della stazione appaltante, sul corretto svolgimento del servizio, l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali verrà valutata l'eventuale applicazione di penali, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5 - Durata del servizio e penali

La durata del servizio decorre dal 1° febbraio 2017 – giusta verbale di consegna del servizio del 01.02.2017 - agli atti - e termina il 31 dicembre 2019, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, saranno applicate le penalità previste all'art. 26 del Capitolato speciale.

ART. 6 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi:

- la fedele esecuzione del progetto, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

ART. 7 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri adempimenti

L'appaltatore è obbligato:

- a rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante invita per iscritto lo stesso, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o sulla base del contratto stipulato.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera
- modalità di esecuzione del servizio.

ART. 8 – Responsabilità - Coperture assicurative

L'appaltatore in qualità di titolare, gestore ed esecutore delle attività di cui al presente contratto, gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge.

E' posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi stessi, liberando a pari titolo il Comune di Senigallia.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne la stazione appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'appaltatore è inoltre obbligato a tenere sollevato e indenne la stazione appaltante da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti dei servizi dovesse essere oggetto.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'appaltatore o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante o di compensi da parte dello stesso, fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. L'appaltatore esonera espressamente la stazione appaltante e il personale comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che

eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra, l'appaltatore ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni – Agenzia di Fossombrone - primaria compagnia di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), apposita polizza assicurativa n° 002233.32.000029 per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, con massimale unico di €. 2.000.000,00. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di servizio, che terrà indenne a tale titolo la stazione appaltante da qualsiasi pretesa pertanto, anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l'appaltatore a risponderne integralmente.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – Subappalto

E' vietata la cessione in sub-appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del contratto, ad eccezione dei servizi indicati nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 10 - Pagamenti

I pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura (nota spese per gli enti non soggetti a fatturazione), con allegati i time-sheet del personale impiegato nelle attività, con le seguenti scadenze:

Primo anno:

- 1° acconto pari al 30% del valore annuo dell'appalto, entro il primo trimestre

- successivo alla data di avvio del servizio;
- 2° acconto pari al 30% del valore annuo dell'appalto, entro il mese di luglio;
 - 3° acconto pari al 40% del valore annuo dell'appalto, entro il mese di ottobre;

Anni successivi:

- i pagamenti avverranno con cadenza quadrimestrale.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Essendo il servizio finanziato per quota parte con contributo statale, che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda ed il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

ART. 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L. n. 136/2010

A pena di nullità assoluta del presente atto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto

Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore con nota del 26/06/2017, acquisita agli atti della stazione appaltante mediante scansione dell'originale analogico ed allegata al presente atto sub lettera "C", ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto (delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 68668629C7.

ART. 12 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è tenuto a prestare, preventivamente all'esecuzione del servizio, la cauzione minima pari al 10% del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, resa nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del

D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o di società d'intermediazione finanziaria (iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993).

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha pertanto prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero 00223391000038, emessa in data 13/02/2017 dalla Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Fossombrone 002233, per l'importo di € 200.258,04 pari al 10% dell'importo complessivo presunto del presente contratto.

La fideiussione prevede espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1444 del codice civile, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 –comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

ART. 13 – elezione di domicilio – Sede operativa

L'appaltatore, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio in Senigallia presso la propria sede sita in Senigallia – Piazza Garibaldi, 3.

L'appaltatore istituisce altresì presso la sede indicata al precedente punto anche la sede operativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali inerenti il presente atto e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'appaltatore comprese le spese di registrazione, secondo la normativa vigente

Agli effetti della tassa di registro il presente atto è soggetto all'imposta di registro a tassa fissa (art. 40 T.U. DPR 131 del 26/4/1986).rientrando in ambito IVA, anche se in esenzione, ai sensi dell'art. 10 comma 27-ter del DPR 633 del 26/10/1972.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 e s.m.i. il presente atto è esente dell'imposta di bollo, in quanto l'appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di essere una organizzazione ONLUS ai sensi del citato D. Lgs.vo 460/97 e s.m.i.

ART. 15 - Responsabile per la privacy

L'Appaltatore dovrà individuare un responsabile per la gestione dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti a tutela della privacy.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di utilizzare in qualsiasi forma dati e notizie relativi ai servizi soggetto dell'appalto o di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione dei servizi medesimi per fini non strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

ART. 16 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Ancona, con esclusione della competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte

le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

- Art. 5 – Durata del servizio e penali
- Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 7 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri adempimenti
- Art. 9 – Subappalto
- Art. 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L. n. 136/2010
- Art. 16 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D.Lgs.vo 50/2016.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su quattordici pagine intere e diciannove righe della dodicesima, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti meco sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.